



ISPEZIONI E VERIFICHE FISCALI: COME AVVENGONO? COME COMPORTARSI?

Oltre ai documenti contabili cosa può controllare la finanza nel momento in cui effettua un'ispezione? Può **entrare liberamente in casa**, all'interno di un **negozio** o di uno **studio** ed accedere ai computer e alla posta elettronica del contribuente? Non sono poche le domande che sorgono quando gli "ufficiali del fisco" (verificatori dell'**Agenzia delle Entrate** oppure **Guardia di Finanza**) bussano alla porta, non fosse altro perché, spesso, si tratta di "visite" improvvise, senza lasciare il tempo di consultare prima un proprio consulente. Ed allora è normale che, un po' per panico, un po' per scarsa conoscenza delle norme, l'interessato brancoli nel buio. È necessaria la presenza del contribuente sul luogo della verifica o questa può avvenire anche quando ci sono soltanto i suoi collaboratori o dipendenti? È possibile chiamare il commercialista? Insomma, in caso di **ispezioni e verifiche fiscali**, come bisogna comportarsi e cosa eventualmente si può opporre? Cerchiamo di capirlo meglio con questa breve guida.

Accessi e ispezioni in casa

Iniziamo proprio dal capitolo più delicato: le ispezioni a casa fatte dai verificatori dell'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Sebbene il domicilio è quasi sempre sprovvisto della documentazione contabile, degli strumenti di lavoro (come computer, banche dati, ecc.) e di qualsiasi altro elemento che possa servire per ricostruire il reddito, a volte esso risulta ugualmente necessario. Ciò nonostante l'accesso in casa viene visto sempre con un certo timore, non fosse altro per la sfera di riservatezza e privacy che si è soliti attribuire a questo luogo, tutelato finanche dalla Costituzione. Ecco perché **l'accesso e la verifica fiscale a casa** è possibile solo se:

- gli ufficiali sono muniti dell'**autorizzazione** del Procuratore della Repubblica che, ovviamente, andrà esibita al contribuente;
- sussistono **gravi indizi** di violazioni delle norme tributarie, indizi che devono essere indicati esplicitamente nella richiesta che i verificatori avanzano al magistrato, in modo tale che il contribuente possa controllarne la fondatezza.

Senza tali presupposti, ogni indagine o acquisizione di prove da parte dei verificatori dell'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza è illegittima e non può essere utilizzata contro il contribuente.

Accessi e ispezioni allo studio professionale

Nel momento in cui gli agenti del fisco bussano alla porta dello studio, il professionista titolare deve essere presente. In sostituzione è possibile anche la presenza di un soggetto appositamente delegato.

Accessi e ispezioni in azienda

Nel momento in cui gli agenti del fisco bussano alla porta di un'impresa, il titolare non deve necessariamente essere sul luogo, ma questi può delegare ad essere presente, al proprio posto, anche il proprio consulente. La delega può essere fornita anche per telefono, ma di essa vi deve



essere menzione nel processo verbale stilato dai verificatori. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza [1]. Secondo la Corte, in caso di accesso effettuato in occasione della verifica fiscale, la verifica fiscale è pienamente valida e non viola il principio del contraddittorio se, assente l'imprenditore, questi delega quale procuratore – e con riserva di formalizzare successivamente per iscritto l'incarico – il proprio consulente a rappresentarlo innanzi agli organi ispettivi nell'attività istruttoria.

I verificatori delle Entrate o della Guardia di finanza che eseguono l'accesso, devono avere l'**autorizzazione** del capo dell'ufficio da cui dipendono: l'autorizzazione deve indicare lo scopo della verifica.

L'**ispezione documentale può** estendersi a tutti i **libri, registri, documenti e scritture**, compresi quelli la cui tenuta o conservazione non sia obbligatoria, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite **apparecchiature informatiche** installate in detti locali.

Di **ogni accesso** deve essere redatto un **processo verbale giornaliero**, dal quale devono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente (o a chi lo rappresenta), le risposte ricevute e la sottoscrizione del contribuente (o di chi lo rappresenta) o il motivo della mancata sottoscrizione.

Ogni **documento, dato o informazione** oggetto di espressa richiesta dei verificatori **non esibito/fornito** nel corso della verifica configura un **rifiuto di esibizione** e dà luogo alle conseguenze per esso previste.

Ai sensi dell'**articolo 7 D.L. 70/2011**, gli **accessi** disposti da **funzionari della Guardia di Finanza** devono essere effettuati, per quanto possibile, **in borghese**.

Sequestro di documenti e di scritture

I verificatori possono:

- **eseguire o fare eseguire copie o estratti di documenti e scritture contabili;**
- **apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla**, insieme con la data ed il bollo d'ufficio;
- **adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione e la sottrazione dei libri e dei registri** (es. sigillo di locali, armadi, contenitori, etc.).

In caso di **impossibilità di riprodurre o farne constare il contenuto a verbale** ovvero in caso di **mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale**, i verificatori possono procedere al **sequestro di documenti e scritture contabili**.

Il **provvedimento di sequestro non è soggetto ad autorizzazione della magistratura**, avendo soltanto natura amministrativa, ed è **circoscritto** alle ipotesi delineate dalla norma, ovvero a **documenti e scritture contabili**, con esclusione di ogni interpretazione estensiva o analogica.



Scritture contabili detenute presso terzi

Se il contribuente dichiara che **le scritture contabili si trovano presso altri soggetti**, lo stesso è **tenuto ad esibire un'attestazione** rilasciata dai soggetti stessi, recante la specificazione che le scritture sono in loro possesso.

Casa e studio: immobile a uso promiscuo

Se la verifica avviene in un appartamento con «uso promiscuo», ossia utilizzato tanto per abitarvi quanto per l'esercizio dell'attività lavorativa (studio, negozio, ecc.) è ugualmente necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica (ciò vale anche se i locali sono separati ma tra loro comunicanti).

Per giurisprudenza consolidata, questa autorizzazione è ritenuta di carattere amministrativo, una sorta di atto dovuto da parte del Pm. Dunque, a differenza dell'autorizzazione per entrare in casa, in tale ipotesi non è necessaria la sussistenza di "gravi indizi di evasione" e il Procuratore della Repubblica, nel concedere il "mandato" si limita a verificare solo che il controllo fiscale avvenga davvero in un luogo utilizzato "promiscuamente" dal contribuente.

Accesso al computer ed alle email

Altro problema delicato è se i verificatori possono copiare ed accedere al contenuto del computer del contribuente senza necessità di una specifica autorizzazione? Sicuramente sì. E' questa la risposta della giurisprudenza, in quanto si tratta di beni presenti nella sede aziendale e liberamente accessibili.

Diverso è invece il discorso per la lettura delle **email** non ancora aperte dal contribuente. Queste vengono equiparate alla corrispondenza, che come noto è tutelata dalla Costituzione. Dunque, per tale attività, serve l'autorizzazione della Procura. Diverso è il discorso, invece, se l'email è già stata aperta dal contribuente: in tal caso, secondo la Guardia di finanza [2], i verificatori possono accedervi e leggerle liberamente.

Borse, plichi, casseforti, mobili

Per aprire borse, plichi e casseforti – se questi risultano chiusi con lucchetti o altri sistemi – l'apertura coattiva può avvenire a condizione che ci sia l'autorizzazione della Procura. Ciò si verifica, in pratica, quando il contribuente si oppone all'apertura ovvero contesta in qualche modo tale attività.

Autoveicoli e natanti

Le norme procedurali in tema di autorizzazioni si applicano anche in relazione agli autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto terzi, al fine di ricerche di merci o altri beni viaggianti.

Conseguentemente, la verifica effettuata nell'automobile condotta dall'amministratore della società è legittima, anche in assenza di autorizzazione del P.M., in quanto effettuata su un veicolo il cui utilizzo è riferibile all'attività della società stessa.



Segreto professionale

Potrebbe avvenire che, nel corso di una verifica, gli ufficiali del fisco chiedano al contribuente informazioni o l'accesso a documentazione che potrebbe "nuocere" a un proprio cliente perché contenente dati riservati di quest'ultimo. Si pensi allo studio di un avvocato o di un commercialista ove vi siano tracce di un illecito commesso dal contribuente, cui il professionista sta tentando di rimediare. In questi casi, il contribuente oggetto dell'accertamento può opporsi all'esibizione dei documenti sostenendo di essere tenuto al **segreto professionale**. Ebbene, in tali ipotesi in cui viene opposto il segreto, i verificatori possono procedere solo se sono muniti di una autorizzazione della Procura o dell'autorità giudiziaria più vicina. In queste ipotesi la dichiarazione va debitamente verbalizzata.

Durata delle ispezioni fiscali: cosa prevede la legge

La legge [3] stabilisce che la permanenza dei verificatori dell'agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i **trenta giorni lavorativi**. Tale termine però può essere prorogato per ulteriori trenta giorni (arrivando complessivamente a 60 giorni) nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

Che succede in caso di superamento del termine di legge di permanenza dei verificatori o dei militari dell'amministrazione finanziaria nei locali dell'impresa? L'accertamento non è nullo. Per la Corte di Cassazione infatti, in tema di **verifiche fiscali**, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è semplicemente ordinatorio; nessuna legge lo dichiara perentorio o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dal complesso delle disposizioni in materia. Secondo insomma i giudici supremi è sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del semplice disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione.

Ne consegue che la violazione del termine di 30 giorni (o, al più, di 60) non determina la carenza del potere ispettivo e l'invalidità dell'accertamento tributario.

Che può fare, allora, il contribuente per difendersi? In caso di **ingiustificata protrazione** delle operazioni di verifica, il contribuente può **formulare a verbale osservazioni e rilievi**. In aggiunta o in alternativa può rivolgersi al **Garante del contribuente** il quale, in seguito alla segnalazione, esercita i poteri istruttori richiesti dal caso, richiamando «gli uffici al rispetto di quanto previsto dalla legge [4] ed, ove rilevi comportamenti che «determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenza negative nei loro rapporti con l'amministrazione», trasmette le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali «al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare».

Il protrarsi oltre 60 giorni dell'accertamento fiscale presso la sede dell'azienda non determina neanche l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle **prove raccolte**.



note

- [1] Cass. sent. n. 6683/2017.
- [2] Guardia di Finanza, circolare n. 1/2008.
- [3] Art.12, co. 5, legge n. 212/2000.
- [4] Artt. 5, 12 e 13, co. 9, legge n. 212/2000.

Il testo delle news e degli altri temi correnti sono consultabili nel nostro sito internet, alla pagina "documenti e risorse utili"

<http://www.menagualecommercialisti.it/home/doc-e-risorse-utili/>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Settembre 2017